

Il lavoro

| 1 | Le forme di sciopero

Tra le forme anomale di sciopero (che per modalità e tempo di esercizio si distinguono dalla mera astensione dal lavoro) si ha:

- lo **sciopero a sorpresa**: attuato, cioè, senza preavviso. La Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro conservi il potere di impartire direttive di lavoro nel periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo all'effettiva realizzazione del programma di astensione. Se, pertanto, tale preavviso è stato dato, esso deve essere rispettato e quindi prima e dopo il momento di realizzazione dello sciopero proclamato il datore di lavoro conserva tutti i suoi poteri. Comunque, secondo la dottrina prevalente tale forma di sciopero è legittima non sussistendo alcuna norma (salvo che per i servizi pubblici essenziali) che imponga di «proclamare» uno sciopero;
- lo **sciopero dello straordinario**: consiste nel rifiuto collettivo di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo. La giurisprudenza, dopo iniziali incertezze, ritiene tale sciopero legittimo, in quanto consiste in una astensione dal lavoro, sia pure limitata alle ore eccedenti l'orario normale;
- lo sciopero a singhiozzo: è caratterizzato dal fatto che l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi;
- lo **sciopero a scacchiera**: consiste nell'astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi;
- lo **sciopero parziale**: è realizzato in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo (fino all'intera giornata lavorativa) nella ripresa dell'attività.

Sono da citare, infine, alcune forme di protesta ritenute dall'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale prevalente illegittime, per contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti della libertà di iniziativa economica e del lavoro (artt. 41 e 4 Cost.), ed in specie:

- il **boicottaggio**, volto a realizzare un danno economico per l'impresa attraverso la propaganda a non stipulare con essa rapporti commerciali o di lavoro o, come più frequentemente accade, a non acquistarne le merci (art. 507 c.p. e Corte cost. sent. 17-4-1969, n. 84). Non è repressa la propaganda inquadrabile nelle manifestazioni della libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost., tale per intensità ed efficacia da non poter determinare alcun danno di rilievo per il datore di lavoro;
- l'**occupazione dell'azienda**, che si realizza con la permanenza continuata dei lavoratori nel luogo di lavoro, ma senza esercitare alcuna attività lavorativa: tale comportamento è illegittimo in quanto realizzato dolosamente con lo scopo di turbare l'attività lavorativa;
- il **sabotaggio**, ovvero il danneggiamento dei mezzi di produzione o delle merci (art. 508 c.p.);
- il **blocco delle merci**, con cui si impedisce che i prodotti finiti escano dall'azienda, determina un deterioramento della posizione commerciale del datore di lavoro per impedimento nell'adempimento di impegni commerciali. È illegittimo qualora venga attuato con modalità violente (non invece nel caso della mera persuasione o propaganda non violenta);
- il **picchettaggio**, consistente in un'attività dei lavoratori scioperanti volta a impedire l'ingresso in azienda dei lavoratori che non aderiscono allo sciopero. Anche in questo caso è illegittima solo l'attività realizzata con modalità violente, diversa dalla persuasione svolta pacificamente.